

STUDIO ASSOCIATO SANTECECCHI  
CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

---

Via C. Colombo, 436 – 00145 ROMA  
Tel. 06/5416800 – 06/5416801 – Fax 06/59601838  
Mail: santececchi@hotmail.com  
segreteria@studiosantececchi.it

---

Roma, 07 novembre 2011

**Circolare n. 25/11**

Ai Sigg. Clienti  
Loro Sedi

---

Oggetto: ***Definizione delle liti pendenti***

- Il D.L. 98/2011 ha introdotto una sanatoria delle liti pendenti che richiama, per quasi tutti gli aspetti, la definizione di cui all'art. 16 della L. 289/2002.
- Il Legislatore ha subordinato la definizione della lite alla sussistenza di tre requisiti:
  - il processo doveva essere pendente all'01.05.2011;
  - l'atto impugnato deve essere stato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
  - il valore della lite non deve essere superiore a 20.000 euro, intendendosi per "valore della lite" l'imposta contestata dal contribuente nel ricorso di primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo (le sanzioni non collegate al tributo come, ad esempio, quelle derivanti dall'omessa restituzione di questionari, invece, concorrono a formare il valore della lite).
- Dal punto di vista procedimentale:
  - il contribuente, al massimo entro il 30.11.2011, deve effettuare i versamenti previsti per la definizione in un'unica soluzione;
  - il contribuente, al massimo entro il 02.04.2012, deve presentare la domanda di definizione della lite;
  - l'Agenzia delle Entrate, verificata la regolarità della definizione, invia una comunicazione alla Commissione tributaria entro il 15.07.2012;

- la Commissione tributaria, ricevuta l'attestazione di regolarità della definizione ad opera dell'ufficio, dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Tutti i processi astrattamente definibili sono sospesi automaticamente sino al 30.06.2012 (anche se, per ipotesi, il contribuente non avesse intenzione di aderire alla sanatoria), mentre quelli per i quali è stata presentata la domanda di definizione sono ulteriormente sospesi sino al 30.09.2012.
- L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla neointrodotta definizione delle liti con la circ. 24.10.2011 n. 48.

#### **Ambito di applicazione e pendenza della lite.**

- I processi che possono essere definiti devono riguardare la materia fiscale, quindi sono esclusi i contributi e i premi previdenziali (essi, nonostante possano essere "indicati" nell'avviso di accertamento, sono di competenza dell'INPS e le liti sono devolute alla giurisdizione ordinaria, quindi né concorrono a formare il valore della lite, né possono essere definiti; alla stessa conclusione si deve giungere per i contributi iscritti a ruolo, contestati mediante cartella di pagamento).  
Fermi restando i requisiti di cui sopra, la lite è sanabile a prescindere dal grado in cui il processo pende, quindi non ha rilievo se, ad esempio, la causa è giunta in Cassazione o se pende in sede di rinvio.
- Come detto, è necessario che la lite fosse pendente all'01.05.2011: perciò, al massimo entro tale data, il contribuente deve aver notificato il ricorso introduttivo, non avendo rilevanza la data di deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria. Di conseguenza, non rientra nella sanatoria la fattispecie in cui, all'01.05.2011, erano pendenti i termini per l'impugnazione del provvedimento impositivo, ipotesi che, nel sistema dei condoni del 2002, rientrava nella definizione degli accertamenti, non riproposta dal D.L. 98/2011.

- Per ciò che riguarda la formazione del giudicato, l’Agenzia delle Entrate (circ. 24.10.2011 n. 48) ha specificato che, siccome il D.L. 98/2011 è entrato in vigore il 06.07.2011, è necessario che il giudicato non si sia formato sino al 05.07.2011. Quindi, risulta definibile la lite i cui termini, ad esempio, per l’appello, fossero pendenti al 06.07.2011.

### **Cause definibili.**

- La sanatoria concerne solo gli “atti di imposizione” nel senso letterale del termine, ovvero i provvedimenti con cui viene avanzata una maggiore imposta, a prescindere dalla loro denominazione formale.
- L’Agenzia delle Entrate ha specificato che rientrano nella definizione delle liti le cause relative a:
  - avvisi di accertamento di ogni tipo;
  - avvisi di liquidazione ove venga contestata, per una qualsivoglia ragione, una maggiore imposta;
  - avvisi di recupero di crediti d’imposta;
  - atti relativi al canone RAI, sempre che non si tratti di semplice liquidazione dell’imposta;
  - atti relativi alle tasse automobilistiche, dovute da soggetti residenti nelle Regioni a Statuto speciale;
  - atti relativi al contributo al servizio sanitario nazionale (c.d. “tassa salute”);
  - provvedimenti di revoca di agevolazioni fiscali che richiedono una maggiore imposta.
- Non rientrano nella sanatoria, invece:
  - le cause relative a dinieghi di rimborso o presentate contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione, in quanto atti che negano la restituzione di tributi e non avanzano alcuna pretesa;
  - le liti su dinieghi di agevolazioni fiscali;

- le liti avverso provvedimenti di valore indeterminabile;
  - le liti avverso provvedimenti non indicati nell'art. 19 del DLgs. 546/92, in quanto cause instaurate contro atti non impositivi, come le c.d. "comunicazioni bonarie".
- La definibilità delle liti instaurate a seguito di ricorso contro cartelle di pagamento, poi, deve essere valutata con riferimento alla natura giuridica della pretesa: in linea generale, ove la cartella di pagamento non si limiti a riscuotere somme senza alcuna contestazione giuridica, come nel caso degli omessi versamenti, essa deve ritenersi definibile, siccome costituisce il primo atto di imposizione notificato al contribuente.
- Dal momento che la definizione postula un atto emesso dall'Agenzia delle Entrate, sono automaticamente escluse le cause concernenti tributi amministrati da altri enti impositori, come:
- i dazi, le accise e i diritti doganali, amministrati dall'Agenzia delle Dogane;
  - i tributi locali come l'ICI e la TOSAP, amministrati principalmente dai Comuni;
  - i diritti camerali, amministrati dalle Camere di Commercio;
  - il contributo unificato atti giudiziari, amministrato dagli uffici giudiziari.

#### **Valore della lite.**

- Per esplicita scelta legislativa, le liti definibili sono solo quelle il cui valore sia non superiore a 20.000 euro. La determinazione del valore della controversia è quindi fondamentale per verificare se una lite possa o meno fruire della chiusura agevolata.
- Al fine di quantificare con esattezza il menzionato valore, occorre richiamare l'art. 16, comma 3, lett. c), della L. 289/2002, secondo cui:
- per valore della lite si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento;
  - se si tratta di atti irrogativi di sole sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore;

- il valore della causa si determina con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero dei soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;
  - per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti suscettibili di sanatoria.
- Nella circ. 48/2011 dell’Agenzia delle Entrate è stato sostenuto che:
- se con un unico provvedimento sono stati accertati più tributi, il valore della lite coincide con la somma di questi, non potendo il contribuente optare per la definizione solo in merito ad una parte dei tributi stessi (si pensi ad accertamenti concernenti sia IRES che IVA, o sia imposta di registro che imposte ipotecarie e catastali);
  - se con un unico ricorso sono stati impugnati più provvedimenti o il giudice ha riunito diversi ricorsi contro vari atti impositivi, il valore della lite va determinato con riferimento al singolo atto impugnato, e non alla somma dei diversi provvedimenti.

### **Versamenti.**

- Le somme che il contribuente deve versare per la definizione delle liti fiscali pendenti devono essere corrisposte in un’unica soluzione entro il 30.11.2011; a differenza di quanto previsto dall’art. 16 co. 2 della L. 289/2002, infatti, l’art. 39 co. 12 del DL 98/2011 non ammette il pagamento rateale degli importi.

Gli importi vanno versati mediante il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”, con codice tributo “8082” e indicazione del codice della Direzione provinciale interessata (reperibile presso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

- Inoltre:
- per ogni lite definibile deve essere eseguito un distinto versamento (se il contribuente impugna due atti, occorre quindi compilare due diversi modelli F24 e inviare due domande di definizione);

- le somme non possono essere compensate con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
  - in caso di errore nella quantificazione dei versamenti, gli uffici possono riconoscere il c.d. "errore scusabile", e invitare la parte alla regolarizzazione.
- L'importo da corrispondere, se la lite è di valore sino a 2.000,00 euro, è di 150,00 euro. Invece, se il valore è superiore occorre versare:
- il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione;
  - il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
  - il 30% del valore della lite ove, alla medesima data, la lite penda ancora in primo grado e non sia già stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

#### **Blocco della riscossione.**

- Nessuna norma prevede che, all'atto dell'esecuzione dei versamenti e della successiva presentazione della domanda di definizione, la riscossione debba immediatamente bloccarsi.
- Tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 48 chiarisce che *"dopo aver riscontrato l'integrale pagamento di quanto dovuto, l'Ufficio, sulla base di un sommario controllo della definibilità della lite, dispone subito, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite"*.

- Sempre secondo la suddetta circolare, a seguito del perfezionamento della definizione, quindi a seguito dell'inoltro della domanda, gli uffici dispongono, dopo aver accertato la regolarità della sanatoria, lo sgravio.

### **Domanda di definizione.**

- La domanda di definizione della lite deve essere presentata successivamente al versamento, mediante il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 13.9.2011 ed esclusivamente in via telematica. Il termine, perentorio, per l'invio della domanda è il 2.4.2012.
- Occorre premettere che:
  - bisogna inviare per ciascuna lite una diversa domanda di definizione (se il contribuente impugna due atti, occorre quindi compilare due diversi Modelli F24 e inviare due domande di definizione);
  - il modello va presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati, oppure tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis* e 3, del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, società del gruppo, ecc.);
  - l'invio telematico può anche avvenire rivolgendosi a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, a cui va consegnata la domanda debitamente compilata e sottoscritta;
  - la trasmissione telematica deve avvenire utilizzando il prodotto di compilazione reso disponibile gratuitamente, agli utenti abilitati ad *Entratel* o a *Fisconline*, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it));
  - il modello deve essere compilato anche se, per effetto dello scomputo delle somme già versate a seguito dell'esazione frazionata, non sono stati effettuati versamenti.

### **Predisposizione del software per l'invio del modello.**

- Il software **Definizione Liti Fiscali (DLF)** consente la compilazione del modello di domanda per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con valore di ciascuna lite non superiore a 20.000 euro. Solo l'Agenzia delle Entrate fornisce il software di compilazione.
- Per la trasmissione delle domande gli utenti registrati a Fisconline devono installare l'applicazione File Internet; gli utenti registrati a Entratel, invece, devono utilizzare l'applicazione Entratel.
- Entrambi i suddetti prodotti sono prelevabili dalle rispettive sezioni "Software" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.
- **DLF** utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web.
- Con la nuova tecnologia è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento. Infatti, ogni volta che si avvia, l'applicazione effettua una connessione al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento.

### **Riscossione in pendenza di giudizio.**

- Il contribuente, nonostante la proposizione del ricorso, potrebbe aver già versato alcune somme in virtù della normativa in tema di riscossione frazionata, presente per quasi tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, con l'eccezione delle liquidazioni automatiche e dei controlli formali ex artt. 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/73 e art. 54-*bis* del DPR 633/72, che consentono la riscossione integrale delle somme.
- L'art. 16, comma 5, della L. 289/2002 stabilisce al riguardo che:

- *“dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite”;*
  - *“fuori dai casi di soccombenza dell’amministrazione finanziaria dello Stato [ora Agenzia delle Entrate] previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa”.*
- Per questo motivo, ove il contribuente abbia già versato le somme iscritte a ruolo, occorre valutare la convenienza alla definizione, siccome il diritto al rimborso dell’eccedenza sussiste solo se il contribuente ha vinto la causa.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualunque ulteriore informazione e nel frattempo Vi inviamo distinti saluti.

Studio Associato Santececchi